

Anno CXXXVI - Numero 24

Roma, 31 dicembre 2015

Pubblicato il 31 dicembre 2015



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO

PARTE PRIMA			
DISPOSIZIONI GENERALI			
P.D.G. 2 dicembre 2015 - Autorizzazione alla gestione dell'I.V.G. nell'ambito del circondario del Tribunale di Massa.....	Pag. 1	Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado	Pag. 27
		Conferimento di funzioni giudicanti di secondo grado	o 27
		Conferimento di funzioni requirenti di secondo grado	o 28
		Nomina a commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per la regione Calabria	o 28
		Trasferimenti, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura e proroga, richiamo nel ruolo giudiziario	o 29
		Applicazione extradistrettuale	o 32
		Positivo superamento della settima valutazione di professionalità	o 32
		Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità	o 32
		Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità	o 33
		Positivo superamento della terza valutazione di professionalità	o 33
		Comunicati relativi ad aspettative, congedi straordinari, autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro, collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura, richiami in ruolo, revoche, modifiche ed integrazioni. ...	o 34
LIBERE PROFESSIONI			
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (con allegato 1).....	Pag. 2		
PARTE SECONDA			
ATTO UFFICIALI DEL PERSONALE			
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
MAGISTRATURA			
Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.....	Pag. 27		
Conferme negli incarichi	* 27		
Nomine, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado	* 27		
		DIRIGENTI	
		Conferimento incarichi dirigenziali	Pag. 44
		Rinnovo incarichi dirigenziali	o 58
		Conferimento incarichi di reggenza e revoche	o 65

- nel progetto organizzativo per lo svolgimento del servizio ha, in sostanza, descritto l'attività già svolta come concessionaria del medesimo servizio a Lucca ed indicato il numero dei dipendenti attualmente in forza (pari a dieci), senza dunque alcuna precisazione in ordine alla consistenza della forza lavoro da destinare effettivamente allo svolgimento del servizio in esame;

Rilevato che, allo stesso modo, l'Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l.:

- ha allegato, quanto ai mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio, le fotografie di cinque mezzi e alcuni locali, senza tuttavia precisare quali di essi verrebbero destinati, in caso di aggiudicazione, allo svolgimento del servizio in questione (essendo la stessa, come detto, già concessionaria del servizio di IVG a Pisa e Livorno-Grosseto, ed utilizzando dunque tali mezzi e locali per lo svolgimento di tali servizi);

- non ha presentato uno specifico progetto organizzativo per lo svolgimento del servizio, limitandosi a descrivere l'attività già svolta come concessionaria del medesimo servizio a Pisa e Livorno-Grosseto, a indicare il numero dei dipendenti attualmente in forza (pari a tredici) e a dichiarare la propria intenzione di incrementare tale organico con due stagisti in caso di aggiudicazione, senza dunque alcuna precisazione in ordine alla consistenza della forza lavoro da destinare effettivamente allo svolgimento del servizio in esame;

Considerato che invece la SO.VE. s.r.l.:

- ha indicato la disponibilità di un locale ad uso ufficio e deposito sito nel comune di Massa, allegando copia del contratto di comodato d'uso (oltre a dichiarare che, in caso di aggiudicazione, provvederà a individuare altri locali sempre a Massa, da adibire a magazzini);

- ha indicato di poter disporre, ai fini dello svolgimento del servizio, di tre automezzi in comodato d'uso e di vetture (con allegati libretti di circolazione), nonché di altro supporto logistico da parte della socia SOVEMO s.r.l.;

- ha presentato un articolato progetto organizzativo, indicando in partenza quattro dipendenti (compreso il direttore), da incrementare in base alla mole di lavoro;

considerato altresì che la CASA ASTE I.V.G. s.r.l. unipersonale:

- ha specificamente indicato i locali da destinare allo svolgimento del servizio (siti nei comuni di Arcoia, Ameglia e Massa), allegando i contratti di locazione e le planimetrie, nonché il contratto assicurativo per la vigilanza dei locali;

- ha dichiarato di avere intenzione di destinare allo svolgimento dell'attività tre automezzi (di cui ai preventivi di acquisto depositati, con allegate le copie degli assegni versati in garanzia);

- ha presentato un articolato progetto organizzativo, indicando in partenza cinque dipendenti (compreso il direttore), da incrementare in base alla mole di lavoro (al riguardo, si evidenzia che i dipendenti, di cui è allegato curriculum e disponibilità all'assunzione, erano dipendenti della IFIR s.r.l. ma non risultano coinvolti nelle vicende che hanno condotto alla revoca della concessione in favore di tale ultima società);

Ritenuto che non possa per altro verso valorizzarsi, a danno delle due società da ultimo citate, la circostanza che le stesse, a differenza dell'Istituto Vendite Giudiziarie s.r.l. e della SO.FLR. s.r.l., siano di solo recente costituzione (nell'aprile 2015 la SO.VE. s.r.l. e nel novembre 2014 la CASA ASTE I.V.G. s.r.l. unipersonale), e ciò sia in una prospettiva di apertura del mercato a nuovi soggetti (che, come noto, favorisce la concorrenza e garantisce un miglior funzionamento del servizio da affidare), sia in considerazione del fatto che entrambe tali società hanno presentato, a differenza delle altre due, un dettagliato progetto organizzativo, indicando la disponibilità di locali, mezzi e personale idonei allo svolgimento del servizio e univocamente destinati ad esso;

Ritenuto che pertanto non possa essere condivisa la scelta del Presidente della Corte di Appello di Genova in favore della SO.FLR. s.r.l., dovendo ad essa preferirsi sia la SO.VE. s.r.l. che la CASA ASTE I.V.G. s.r.l. unipersonale;

Ritenuto che tra tali ultime società debba essere preferita la CASA ASTE I.V.G. s.r.l. unipersonale (con sede legale in La Spezia, via Giosuè Carducci n. 66, P. IVA n. 01407400116, in persona dell'amministratore unico Fabbriotti Cristina, nata a Carrara il 25 agosto 1966 ed ivi residente in via Verdi n. 21, C.F. FBBCST6M-65B832D), in considerazione della circostanza che la SO.VE. s.r.l. ha già ottenuto, sulla base di analogo progetto organizzativo e previa indicazione dei medesimi mezzi e dello stesso personale, l'autorizzazione allo svolgimento del servizio di I.V.G. nell'ambito del circondario del Tribunale di La Spezia (decreto del 19 novembre 2015);

Visti gli artt. 520, 534, 592 c.p.e. e l'art. 159 disp. att. c.p.e.;

Dispone:

la CASA ASTE I.V.G. s.r.l. unipersonale (con sede legale in La Spezia, via Giosuè Carducci n. 66, P. IVA n. 01407400116) è autorizzata, nell'ambito del circondario del Tribunale di Massa, all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili, alla custodia e alla vendita all'incanto ed a mezzo commissario dei beni mobili e a qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento approvato con d.m. 11 febbraio 1997 n. 109.

Decreta altresì che, eventuali modificazioni della titolarità della concessione potranno essere attuate solo con il preventivo assenso di questa Amministrazione.

2 dicembre 2015

Il Direttore Generale; MARCO MANCINETTI

LIBERE PROFESSIONI

Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. (con allegato 1).

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Visto l'art. 7, co. 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che dispone che il Consiglio Nazionale disciplini, con regolamento da emanarsi previo parere favorevole del Ministro vigilante, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei soggetti previsti dal comma 2 della medesima disposizione, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento ed il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;

Visto l'art. 12, co. 1, lett. r), del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che prevede che i Consigli degli Ordini promuovano, organizzino e regolino la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti ed effettuino la vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;

Visto l'art. 29, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale esercita e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative e intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;

Visto l'art. 29, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2005, che attribuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

Visto l'art. 29, co. 1, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continui ed obbligatori predisposti dagli Ordini locali;

Visto l'art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 127/2012, che ha ribadito per ogni professionista l'obbligo di curare l'entrate e costante aggiornamento della propria competenza professionale, prevedendo che la violazione dell'obbligo costituisce l'adempimento;

Visto l'art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 137/2012, secondo cui i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dagli Ordini, anche da associazioni di iscritti, agli Albi e da altre soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, previa parere favorevole del Ministro vigilante;

Visto l'art. 7, co. 4, del D.P.R. n. 137/2012, che prevede possono essere stipulate apposite convenzioni tra i Consigli Nazionali e le Università per stabilire regole comuni di riconoscimento real-procedo de crediti formativi professionali e universitari;

Visto l'art. 7, co. 4, del D.P.R. n. 137/2012, per cui i Consigli Nazionali, con appositi regolamenti emessi, di approvati presso il potere legislativo del ministro vigilante, possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore;

Visto l'art. 5, co. 5, del D.P.R. n. 127/2012, secondo cui l'attività di formazione, quando è svolta dagli Ordini può realizzarsi anche in cooperazione e in convenzione con altri soggetti;

Visto l'art. 7, co. 6, del D.P.R. n. 137/2012, per cui le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 cost., possono disciplinare l'attribuzione di crediti per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale;

Visto il parere favorevole emesso dalla prediletta dell'obbligo formativo, anche ridotto, per gli iscritti nell'Albo che compiano l'65° anno di età nel corso del triennio formativo, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nel elenco speciale - espresso in data 23 ottobre 2015 dal Ministro della Giustizia;

Emenda

Il seguente regolamento per la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ARTICOLO

COMANDO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Art. 1.

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. Con l'espressione "formazione professionale continua" o "formazione permanente" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempo successivo al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di attività formative costituisce uno dei presupposti per la mantenimento della qualità e il pregio della prestazione professionale.

2. Lo svolgimento delle "formazione professionale continua" o "formazione permanente" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005,

3. La "formazione professionale continua" e "formazione permanente" si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:

a) l'aggiornamento, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;

b) la formazione, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;

c) lo svolgimento di attività formative particolari.

4. L'attività di aggiornamento consiste:

a) nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, approvati dal Consiglio Nazionale;

b) nella frequenza di congressi nazionali a carattere economico-giuridico, approvati dal Consiglio Nazionale.

5. L'attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati in seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze specialistiche che consentono o migliorano le qualificazioni professionali e ad aumentare le competenze. Costituisce attività di formazione la frequenza di corsi di alta formazione, anche in modalità e-learning, approvati dal Consiglio Nazionale.

6. Le attività formative particolari che consentono l'assolvimento dell'obbligo formativo sono quelle indicate all'articolo 15.

Art. 2.

Oggetto delle attività di formazione professionale continua

1. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del settore commerciale e delle attività contabili indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 139/2005 e le materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione nell'Albo individuate all'art. 46 e all'art. 47 del D.Lgs. n. 139/2005, riportate nell'elenco allegato e di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I crediti formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento minimo alle percentuali gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 4.

Caratteristiche dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 1, secondo le previsioni dei commi seguenti.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative avvenute ad oggetto: l'aggiornamento, la contabilità, i concorsi, l'organizzazione delle studio professionali, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

3. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell'anno.

4. Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi. Qualora le attività formative indicate al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, siano svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti formativi annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali. Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.

5. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

6. Per i nuovi iscritti nell'Albo l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo. Per coloro che passano dall'Elenco Speciale nell'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo completo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo al passaggio nell'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l'attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennali.

7. Gli iscritti conservano, sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, la documentazione attestante le attività formative svolte presso altri Ordini o/o soggetti autorizzati e quella relativa alle attività formative particolari svolte, per esibirla all'Ordine di appartenenza su richiesta.

Art. 5.

Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'iscritto nell'Albo che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e l'iscritto nell'Albo che non eserciti neanche occasionalmente la professione, per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.

2. In ciascun anno l'iscritto che compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, l'iscritto nell'elenco speciale e l'iscritto nell'Albo che non esercitino neanche occasionalmente la professione, devono acquisire minimo 7 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 7 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 7 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

3. La richiesta di riduzione dei crediti utili per l'adempimento dell'obbligo formativo per il mancato esercizio, anche occasionale, della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e la riduzione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno in corso.

4. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di riduzione dei crediti obbligatori e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. L'Ordine territoriale effettua la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:

a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'iscritto che inizi o/o riprenda l'esercizio della professione deve dare comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell'Ordine.

Art. 6. Esenzioni

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" nei seguenti casi:

a) maternità, con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L'esonero può essere concesso al padre iscritto nell'Albo quando ricorrano le condizioni relative al congedo di paternità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. L'esonero, con riduzione di 45 crediti formativi professionali per il periodo determinato dal Consiglio dell'Ordine, su istanza dell'iscritto, è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari;

b) servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi. L'escazione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale;

c) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Il Consiglio dell'Ordine valuta e decide discrezionalmente sulla istanza di esonero.

2. La richiesta di esenzione di cui alle lettere a) b), c) e d) del comma precedente devono essere presentate alla segreteria dell'Ordine di appartenenza. L'istanza deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale. L'esonero di cui alla lettera c) è attribuito su richiesta dell'iscritto in via definitiva e senza obbligo di rinnovo in caso di patologia irreversibile, mentre è concessa limitatamente al periodo certificato in caso di patologia rivedibile, fatta salva la possibilità di ripresentare periodicamente la richiesta ove permanessero i requisiti per la concessione dell'esonero.

TITOLO II

I SECTORE

Art. 7.

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è regola, sorveglianza, promuove ed indirizza lo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" ed esercita le attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali e delle Associazioni di iscritti agli Albi e dei altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 9, di seguito denominati "soggetti autorizzati".

2. Il Consiglio Nazionale valuta, approva ed attribuisce i relativi crediti formativi professionali alle attività formative indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 organizzate dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

3. L'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati:

a) realizzino le attività formative con l'obiettivo di assicurare l'elevato livello culturale e l'ampia e tempestiva diffusione tra tutti gli iscritti;

b) assicurino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;

c) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da favorire la più ampia partecipazione al 2° proprio attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

4. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può stipulare convenzioni con le Università nelle quali stabilisce regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

5. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 137/2012, può emanare regolamenti comuni con gli Consigli Nazionali, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, al fine di individuare crediti formativi professionali unidisciplinari e stabili e il loro valore.

Art. 8.

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'Ordine territoriale è il formato e vigila sull'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei propri iscritti.

2. Gli Ordini territoriali, nella loro circoscrizione territoriale, realizzano, anche d'intesa con altri Ordini e istituzioni, tutti, o in cooperazione/concertazione con altri soggetti esterni, una serie di attività formative che sottopongono all'approvazione del Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli articoli 13 e 14.

3. Nel caso in cui l'Ordine per garantire l'offerta formativa si avvalga di soggetti esterni è necessario che questi svolgano le singole attività formative e operino sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso il soggetto esterno può avvalersi della qualifica di soggetto autorizzato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 9.

4. Gli Ordini territoriali garantiscono eventi formativi gratuiti la cui misura è determinata in ragione del numero degli iscritti nell'Albo al 1° gennaio di ciascun anno, nel modo che segue:

a) eventi per un minimo di 30 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'edilizia, la contabilità, i computer, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antidiscriminazione e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquemila;

b) eventi per un minimo di 60 ore di formazione annue, di cui almeno 6 in materie aventi ad oggetto l'edilizia, la contabilità, i computer, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antidiscriminazione e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di cinquemila ma non quello di mille;

c) eventi per un minimo di 90 ore di formazione annue, di cui almeno 15 in materie aventi ad oggetto l'edilizia, la contabilità, i computer, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antidiscriminazione e le tecniche di mediazione, se gli iscritti superano il numero di mille.

5. Gli Ordini territoriali sono responsabili, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 118/2011, dei risultati delle attività formative e del controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi, in tutte le attività formative siano organizzate o sviluppate in cooperazione o in concertazione con altri soggetti e vigilano sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti nei modi previsti dall'art. 18.

6. Gli Ordini possono controllare e verificare, anche successivamente all'evento, la rispondenza del programma offerto dai soggetti autorizzati di cui al successivo articolo 9 rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, all'effettiva partecipazione dei relatori, all'adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle presenze. Gli esiti dei controlli effettuati saranno comunicati al Consiglio Nazionale, ai fini della conferma dell'autorizzazione.

Art. 9.

Autorizzazione ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti

1. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro, intitolato "elenco delle Associazioni di iscritti nell'Albo e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua" o "formazione permanente". Il registro è pubblicato sul sito di categoria.

2. Il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di autorizzazione ad organizzare le attività formative presentate dalle Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti e trasmette motivato proposta di delibera al Ministro della Giustizia al fine di acquisire il parere vincente della stessa. L'autorizzazione viene concessa con deliberazione motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

3. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione ad organizzare eventi formativi devono:

a) possedere significativa esperienza nel settore della formazione professionale degli iscritti nell'Albo dai settori commerciali e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa, testi non lato dalla sua gestione di attività formative in via continuativa da almeno tre anni;

b) garantire che gli eventi formativi si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l'accesso ai disabili. A tal fine deve allegare all'istanza di cui al comma 4 del presente articolo una dichiarazione sottoscritta contenente l'impegno a fornire, in sede di organizzazione di ciascun evento formativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'adeguatezza della sede di svolgimento col corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell'accesso ai disabili;

c) possedere una struttura o personale adeguato allo svolgimento di attività di formazione in particolare per ciò che concerne la rilevazione delle presenze e la distribuzione di materiale didattico, pubblicazioni e bibliografia di supporto;

d) presentare, nel caso in cui intendano offrire eventi formativi in modalità e-learning, la documentazione contenente le caratteristiche tecniche della piattaforma informatica che utilizzano e garantire che la piattaforma consenta di rilevare e verificare la partecipazione degli iscritti all'evento, coerentemente con le norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale;

e) garantire lo svolgimento gratuito di almeno il 20% degli eventi formativi loro accreditati dal Consiglio Nazionale, da distribuire proporzionalmente sul territorio in cui operano. Ciascun evento gratuito non può avere durata inferiore alle 4 ore e deve essere disponibile per almeno cento iscritti. L'Ordine comunque può concordare con i singoli soggetti autorizzati deroghe ai limiti sopra citati;

f) garantire l'onorabilità degli associati, dei soci, degli amministratori o dei rappresentanti legali dei soggetti che richiedono l'autorizzazione. In particolare essi non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura;

g) garantire la presenza di un responsabile scientifico di significativa esperienza e competenza nelle materie di pertinenza della professione che attesti l'adeguatezza dell'offerta formativa;

h) garantire la presenza di relatori iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o con qualifica di notaio, avvocato, consulente del lavoro, magistrato, docente universitario di ruolo, rappresentante della P.A.;

i) se aventi scopo di lucro, produrre i bilanci degli ultimi due esercizi al fine di comprovare la propria solidità economico-patrimoniale.

4. Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare gli eventi formativi di cui al precedente comma devono:

- presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente. I requisiti di cui alla lettera f) e h) possono essere autocertificati dai diretti interessati. Il requisito sub b) è comprovato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla;

- versare un contributo di euro 300 (trecento) per i diritti di segreteria.

5. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza trasmette motivata proposta di delibera al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante. Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e comunica la decisione al soggetto richiedente.

6. Le autorizzazioni concesse hanno validità fino al termine del triennio formativo in corso. Il soggetto cui non è stata concessa l'autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

7. Il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio Nazionale. Le autorizzazioni concesse possono essere revocate, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della qualità della formazione erogata. A tal fine i soggetti autorizzati devono presentare al Consiglio Nazionale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti indicati al comma 3 ed un'analitica relazione sull'attività formativa erogata nell'anno precedente. La mancata erogazione degli eventi formativi gratuiti comporta la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO III

VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI

PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Art. 10.

Attribuzione dei crediti agli eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale valuta ed approva gli eventi di formazione professionale continua ed obbligatoria organizzati dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 e dallo stesso Consiglio Nazionale e dalle proprie Associazioni e Fondazioni.

2. Per la partecipazione alle attività di "aggiornamento" di cui all'art. 1, comma 4, il Consiglio Nazionale valuta i singoli eventi tenendo conto della durata effettiva e degli argomenti trattati e attribuisce i crediti formativi adottando il parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.

3. Per le attività di "formazione" di cui all'art. 1, comma 5, il Consiglio Nazionale, anche avvalendosi dell'ausilio della Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale, valuta i singoli eventi tenendo conto dei seguenti elementi:

a) predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;

b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico);

c) numero dei partecipanti;

d) durata;

e) attualità dell'argomento;

f) attinenza alla professione, per natura tecnico-professionale del tema;

g) carattere interdisciplinare del tema;

h) taglio pratico e operativo;

i) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);

j) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);

k) partecipazione e interattività (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

l) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum...);

m) coerenza dei contenuti rispetto alla tipologia di attività formativa;

n) valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;

o) coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione.

Il Consiglio Nazionale attribuisce alle attività di "formazione" almeno un 1 credito formativo professionale per ogni ora, tenuto conto dei criteri sopra elencati.

4. Per gli eventi formativi che prevedono più annualità il Consiglio Nazionale valuta l'attribuzione dei crediti formativi per ciascuna annualità.

Art. 11.

Attribuzione dei crediti alle attività di formazione a distanza

1. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1 devono essere realizzate in conformità alle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale. Responsabili del controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa sono l'Ordine territoriale ed il soggetto autorizzato di cui all'art. 9, che hanno organizzato l'evento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di eventi formativi a distanza organizzati ed erogati dal Consiglio Nazionale e da proprie Fondazioni e Associazioni, ovvero da esso direttamente approvati ai sensi dell'art. 10, che si considerano automaticamente approvati.

Art. 12.

Richiesta di approvazione degli eventi organizzati dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale

1. Gli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9, sono approvati dal Consiglio Nazionale su istanza dell'Ordine territorialmente competente.

2. I soggetti autorizzati presentano all'Ordine territorialmente competente le richieste di approvazione degli eventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, almeno 60 giorni prima del loro svolgimento.

3. Gli Ordini istruiscono la richiesta verificando l'esistenza delle caratteristiche di cui all'art. 1, commi 4 e 5. Altresì, nel corso dell'istruttoria, gli Ordini verificano la compatibilità dello svolgimento dell'evento con l'attività formativa programmata nell'ambito del proprio territorio, al fine di consentire la migliore attività formativa degli iscritti.

4. Al termine della fase istruttoria, gli Ordini inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste e l'esito dell'istruttoria di cui al comma precedente.

5. I soggetti autorizzati di cui all'art. 9 versano all'Ordine territorialmente competente, a titolo di rimborso delle spese di gestione per l'utilizzo della piattaforma web e di contabilizzazione dei crediti formativi (in contributo, per ciascuna giornata dell'evento, pari a 5,00 euro per ogni partecipante iscritto negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo a pagamento approvato. Il rimborso delle spese è dovuto per ciascuna edizione dell'evento formativo. L'Ordine può comunque concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione del contributo dovuto).

6. Le Fondazioni e le Associazioni costituite o partecipate da uno o più Ordini e le Associazioni sindacali o categoriale maggiormente rappresentative riconosciute dal Consiglio Nazionale sono esentate dal pagamento del contributo di cui al comma precedente.

Art. 13.

Richiesta di approvazione degli eventi

1. Gli Ordini territoriali inoltrano al Consiglio Nazionale, tramite piattaforma web, le richieste di approvazione ed attribuzione dei crediti alle proprie attività formative e a quelle organizzate dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 9, nella circoscrizione territoriale di competenza.

Per ciascun evento, l'Ordine deve indicare:

- a) la Topologia;
- b) il titolo dell'evento e gli argomenti oggetto di trattazione;
- c) la durata di trattazione degli argomenti, in ore e frazioni di ora;
- d) le date e il luogo di svolgimento dell'evento;
- e) il luogo di svolgimento che deve essere compreso nella circoscrizione di cui pertiene l'Ordine territoriale;

d) l'indicazione e la qualificazione dei relatori;

g) le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

2. Le informazioni richieste alla lettera g) del comma precedente devono essere rese sane per gli effetti di "formazione" di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Relativamente alle attività di formazione a distanza, di cui al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali, i soggetti autorizzati di cui all'art. 9 (o, in mancanza degli Ordini territoriali, le Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale, mediante piattaforma web dedicata alla formazione, devono altresì indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.

4. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale e da proprie Associazioni e Fondazioni, sono inseriti a cura dello stesso Consiglio Nazionale e dell'Associazione o l'indizione del Consiglio Nazionale in un'apposita sezione dedicata della piattaforma web.

Art. 14.

Valutazione e approvazione degli eventi formativi

1. Presso il Consiglio Nazionale è costituita una Commissione per la valutazione delle attività di formazione professionale continua.

2. Il Consiglio Nazionale valuta definitivamente ed approva gli eventi formativi proposti dagli Ordini territoriali, dai soggetti autorizzati di cui all'art. 9 sulla base dell'istruttoria degli Ordini territoriali e dalla propria Associazione e Fondazioni.

3. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati devono essere sottoposte agli Ordini almeno 60 giorni prima del loro svolgimento che trasmettono l'istruttoria al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

4. Le richieste di approvazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali e dalle Associazioni e Fondazioni del Consiglio Nazionale devono essere sottoposte al Consiglio Nazionale almeno 30 giorni prima del loro svolgimento.

5. Il Consiglio Nazionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ne delibera l'approvazione o il rigetto. Questa le informazioni risultano sane, il Consiglio Nazionale, mediante piattaforma dedicata, richiede all'Ordine, al soggetto autorizzato ed alle proprie Associazioni e Fondazioni l'invio dei documenti necessari per completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio Nazionale determina il rigetto della domanda. Il Consiglio Nazionale delibera entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta sanata.

6. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento di tale stessa qualora l'Ordine territoriale o l'Associazione/Fondazione del Consiglio Nazionale abbia inoltrato motivata richiesta di approvazione tardiva dell'evento.

7. Gli eventi organizzati, anche in modalità e-learning, dal Consiglio Nazionale sono approvati con delibera del Consiglio Nazionale.

TITOLO IV

II. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI AGLI ISCRITTI E LA VIGILANZA

Art. 15.

Riconoscimento dei crediti alle attività formative particolari

1. Alle attività formative particolari di cui all'art. 1, comma 6, i crediti formativi sono riconosciuti nella misura prevista nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
a) Relazioni agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 CFP	max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale.	1 ora = 3 CFP	max 15
c) Moderatore agli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale.	1 evento = 3 CFP	max 15
d) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	3 CFP per ogni articolo di almeno 3.500 battute	max 15
e) Docenze presso Università nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 CFU = 2 CFP	max 16
f) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 CFP	max 4
g) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 CFP per ogni sessione	max 10
h) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale, degli Ordini territoriali e loro Fondazioni.	1 riunione = 2 CFP	max 16
i) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 CFP	max 16
l) Partecipazione alle commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali o europee.	1 riunione = 2 CFP	s.l.
m) Partecipazione alle commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni.	1 riunione = 2 CFP	max 10
n) Partecipazione alle assemblee degli Ordini territoriali per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.	1 riunione = 2 CFP	max 4
o) Superamento di esami in corsi universitari e master, in Italia e all'estero, nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. (solo fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 4)	Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10
p) Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università, Autorità indipendenti o altre Istituzioni pubbliche aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore.	1 ora = 1 CFU	max 10
q) Partecipazione a comitati scientifici o editoriali di Associazioni/organizzazioni costituite dagli Ordini territoriali o dal Consiglio Nazionale.	1 riunione = 2 CFP	max 16

Art. 16.
Rilevazione delle presenze

1. La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dal personale di vigilanza dell'Ordine, del soggetto autorizzato e del Consiglio Nazionale mediante metodi di rilevazione elettronici ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi.

2. Il soggetto autorizzato lascia agli iscritti negli Albi le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

3. Il soggetto autorizzato, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, ovvero, dall'ultimo giorno di svolgimento qualora questo si tenga in più giornate, deve trasmettere agli Ordini di appartenenza dei partecipanti alle attività l'elenco dei nominativi ed il numero di CFP maturati dagli iscritti nell'Albo da questi tenuto, secondo le modalità indicate da ciascun Ordine.

4. Per gli eventi formativi organizzati con la modalità della formazione a distanza, la rilevazione delle presenze e il conseguimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nelle norme tecniche per la formazione a distanza che saranno adottate dal Consiglio Nazionale.

Art. 17

Riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti

1. L'Ordine territoriale riconosce agli iscritti nell'Albo i crediti formativi:

- per la partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 4 c) al comma 5 dell'articolo 1;

- per lo svolgimento delle attività particolari di cui al comma 6 dell'articolo 1;

2. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini territoriali o dai soggetti autorizzati e dal Consiglio Nazionale è compito dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto nell'Albo, che si provvede a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 18

Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle insidenze

1. L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi cui al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.

2. La verifica annuale dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 30 marzo di ciascun anno formativo l'Ordine verifica, anche a campione, l'adempimento dell'obbligo formativo annuale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nell'anno precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da cause di forza maggiore;

b) entro il 30 giugno di ciascun anno formativo l'Ordine, sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso, verificherà l'ammontare dei crediti conseguiti nell'anno precedente da ciascun iscritto. Tale verifica sarà comunicata agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 20 crediti formativi di cui all'art. 4, comma 3 ed agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 7 crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 2.

3. A conclusione del triennio formativo la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:

a) entro il 30 marzo dell'anno successivo l'Ordine verifica l'adempimento dell'obbligo formativo triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l'attività formativa svolta nel triennio precedente ovvero di documentare i casi di impedimento derivanti da cause di forza maggiore.

b) entro il 30 giugno dell'anno successivo, l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultano in regola con l'obbligo formativo. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l'attività presuntoria e l'eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l'obbligo formativo.

4. Il procedimento disciplinare adottato nei confronti dell'iscritto è annotato nell'Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo formativo non possono essere iscritti negli elenchi previsti da specifiche normative, o fermati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Conarbitrario di esame.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emanerà norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

Art. 20.

Norme transitorie

1. Gli eventi formativi già approvati dal Consiglio Nazionale al a data di entrata in vigore del presente regolamento sono validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Allegato 1

A	ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E ANTIRICICLAGGIO.....	1
A.1	ORDINAMENTO PROFESSIONALE.....	1
A.2	DEONTOLOGIA.....	1
A.3	COMPENSI.....	1
B	ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE.....	2
B.1	SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE.....	2
B.2	EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE.....	2
B.3	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE.....	2
B.4	NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	2
B.5	LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE.....	3
C	MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI.....	4
C.1	RACIONERIA GENERALE ED APPLICATA.....	4
C.2	REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....	4
C.3	CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE.....	4
C.4	FINANZA.....	4
C.5	TECNICA PROFESSIONALE.....	5
C.6	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	5
C.7	ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	5
	C.7BIS CONTABILITÀ PUBBLICA E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI.....	6
C.8	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE.....	6
C.9	ECONOMIA E GESTIONE DEGLI ENTI <i>NON PROFIT</i>	6
C.10	GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI.....	6
C.11	INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ').....	7
C.12	I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE.....	7
C.13	MARKETING.....	7
D	MATERIE GIURIDICHE.....	8
D.1	DIRITTO AMMINISTRATIVO.....	8
D.2	DIRITTO PRIVATO.....	8
D.3	DIRITTO COMMERCIALE.....	9
D.4	DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA.....	10
D.5	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE.....	11

D-6	METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
D-7	DEFINIZIONE BIZIARIO	12
D-8	DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	13
D-9	DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA	13
E	PARLI OPPORTUNA*	15

A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E ANTIRICICLAGGIO**A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

- A.1.1 L'oggetto della professione e tutela dei titoli professionali
- A.1.2 Accesso ed esercizio della professione
- A.1.3 La disciplina dell'incompatibilità
- A.1.4 I Consigli dell'Ordine e l'assemblea generale degli iscritti
- A.1.5 Gli albi e le condizioni di iscrizione
- A.1.6 Il Consiglio Nazionale
- A.1.7 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
- A.1.8 Il procedimento disciplinare e le sanzioni
- A.1.9 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
- A.1.10 Norme in materia di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi e di totalizzazione
- A.1.11 Le prestazioni previdenziali della Cassa di Previdenza e Assistenza
- A.1.12 Le prestazioni di assistenza e di mutua solidarietà della Cassa di Previdenza e Assistenza
- A.1.13 Le elezioni dell'assemblea dei delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

A.2 DEONTOLOGIA

- A.2.1 Deontologia, norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
- A.2.2 Principi generali
- A.2.3 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
- A.2.4 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti

A.3 COMPENSI

- A.3.1 Compensi delle prestazioni professionali
- A.3.2 Compensi per i curatori fallimentari e per le procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata
- A.3.3 Onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
- A.3.4 Compensi di sindaci e di revisori di società
- A.3.5 Compensi per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
- A.3.6 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali

Organizzazione dello studio professionale, Normativa antiriciclaggio e Tecniche della mediazione

B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE, NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E TECNICHE DELLA MEDIAZIONE

B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

B.1.1	Informazioni e sistemi informatici per la gestione dello studio professionale
B.1.2	Principali sistemi operativi
B.1.3	Organizzazione del sistema informatico e programmi applicativi per la gestione dello studio professionale
B.1.4	Servizi di cloud computing
B.1.5	Soluzioni applicative per le business negli studi professionali
B.1.6	Integrazione dei sistemi informatici
B.1.7	Finanza digitale
B.1.8	Gestione elettronica e telematica di atti, documenti, digitalizzazioni e pratiche
D.1.5	Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali

B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE

B.2.1	Modelli organizzativi degli studi professionali
D.2.3	Modelli statutari degli studi professionali
D.2.2	Controlli di gestione per gli studi professionali
B.2.4	Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
B.2.5	Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
B.2.6	Esercizio di psicologia della negoziazione
H.2.7	Formazione professionale continua
B.2.8	Qualità e soddisfazione del cliente
D.2.9	Recupero e sistemi di qualità
B.2.10	Standardizzazione dei sistemi qualità per gli studi professionali e attività di consulenza
H.2.11	Certificazione dei sistemi di qualità

B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE

B.3.1	Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
B.3.2	Gestione del lavoro e della produttività nello studio professionale
H.3.3	Gestione dei collaboratori e clientela
D.3.4	Comunicazione efficace all'interno dello studio professionale
B.3.5	Pubblicità e marketing dello studio professionale
B.3.6	Nozioni in materia di CCNL per gli studi professionali
H.3.7	Salute ed equilibrio psico-fisico del professionista e dei collaboratori
D.3.8	Confezione del professionista e dei collaboratori sia dal punto di vista etico comunicativo che dal punto di vista relazionale

B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

H.4.1	Principi generali, rischi di riciclaggio, tempio e attività soggette
D.4.2	Obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio

Organizzazione dello studio professionale, Normativa antiriciclaggio e Tecniche della mediazione

B.4.3 Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali

B.5 LE TECNICHE DELLA MEDIAZIONE

Master in Economia Aziendale

C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI

C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

- C.1.1 Bilancio d'esercizio
- C.1.2 Principi contabili nazionali
- C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle imprese italiane quotate e non quotate
- C.1.4 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
- C.1.5 Bilancio consolidato

C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

- C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti
- C.2.2 Principi di revisione nazionali o Principi di revisione internazionali (ISA)
- C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
- C.2.4 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese
- C.2.5 Principi di adempimento per la funzione di sindaco in società non quotate
- C.2.6 Principi di adempimento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalla quota
- C.2.7 Certificazione tributaria
- C.2.8 Tecnica campionaria nella determinazione quantitativa dei fenomeni economici

C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE

- C.3.1 Strategie e controllo: strategie, planning, controllo strategico; programmazione e controllo
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (management accounting)
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (cost accounting)
- C.3.4 Tecniche di allocazione degli investimenti (capital budgeting)
- C.3.5 Il reporting nel controllo operativo e strategico

C.4 FINANZA

- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell'impresa, analisi interna ed esterna
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economiche-finanziarie dell'impresa
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (capital budgeting) e business planning
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale
- C.4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione dello sviluppo di imprese
- C.4.6 Strumenti e servizi di finanza equities
- C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il credito bancario
- C.4.8 Strumenti di Finanza agevolata regionale, nazionale e comunitaria
- C.4.9 Redazione e composizione del Business Plan
- C.4.10 Creazione e sviluppo di imprese
- C.4.11 Strumenti di sviluppo locale
- C.4.12 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione, economia e tecniche delle operazioni finanziarie e dei mercati mobiliari

C.4.13 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche

C.5 TECNICA PROFESSIONALE

- C.5.1 La valutazione d'azienda
 C.5.2 La valutazione delle aziende in perdita
 C.5.3 La valutazione dei beni materiali e immateriali
 C.5.4 Le valutazioni per le operazioni sul capitale e straordinarie (conferimenti di aziende e rami d'azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni)
 C.5.5 La valutazione dei gruppi con l'utilizzo del bilancio consolidato
 C.5.6 Conferimenti di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.7 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.8 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.9 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.10 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.11 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.12 Cessioni di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.13 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.14 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
 C.5.15 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
 C.5.16 Problemi giuridici e finanziari afferenti alla quotazione di borsa delle imprese - I regolamenti CONSOB in materia e le prescrizioni della Borsa Italiana
 C.5.17 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
 C.5.18 L'assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
 C.5.19 La ristrutturazione dei debiti bancari
 C.5.20 Le attività peritali giudiziarie
 C.5.21 Le consulenze tecniche di parte

C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli
 C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
 C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi; teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
 C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali, tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
 C.6.5 (segue) Teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi distributivi e riflessi dei processi distributivi sulla formazione del valore d'impresa
 C.6.6 Organizzazione del lavoro: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia nella gestione delle risorse umane
 C.6.7 Organizzazione delle risorse umane: tecniche di aggiornamento, riqualificazione e formazione del personale; tecniche di comunicazione aziendale; tecniche di motivazione; formazione dei formatori

C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione

*Indice economico-aziendale***C.11 INFORMATIVA NON FINANZIARIA (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE – ESG – E DI SOSTENIBILITÀ')**

- C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI)
- C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e negli enti non profit
- C.11.3 L'informativa non finanziaria nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione sulla gestione
- C.11.4 L'informativa non finanziaria, volontaria
- C.11.5 Controllo di gestione e indicatori di performance
- C.11.6 Il controllo dell'informativa non finanziaria in bilancio e nelle relazioni sulla gestione
- C.11.7 L'asseverazione dell'informativa non finanziaria

C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE**C.13 MARKETING**

- C.13.1 I principi e contenuti del marketing
- C.13.2 L'evoluzione degli approcci del marketing
- C.13.3 L'analisi dell'ambiente esterno
- C.13.4 Il comportamento di acquisto del cliente e dell'organizzazione
- C.13.5 Le tecniche di segmentazione del mercato
- C.13.6 Il piano di marketing
- C.13.7 Il marketing mix
- C.13.8 Il marketing dei servizi
- C.13.9 Il marketing internazionale

Materie giuridiche

D. MATERIE GIURIDICHE**D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO**

D.1.1	Principi generali e costituzionali
D.1.2	Organizzazione della Pubblica Amministrazione
D.1.3	Le funzioni pubbliche
D.1.4	servizi pubblici
D.1.5	Attività d'impresa dei soggetti pubblici
D.1.6	Il potere amministrativo – Le posizioni giuridiche soggettive tutelate – Discriczionalità e vincoli
D.1.7	Il procedimento amministrativo: sintesi e questioni generali
D.1.6	Le fasi del procedimento amministrativo
D.1.9	Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.1.10	I sistemi della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimento)
D.1.11	Il provvedimento amministrativo
D.1.12	Le fasi del provvedimento amministrativo
D.1.13	L'autorità della Pubblica Amministrazione e i rapporti con la differenza rispetto all'autorità dell'Amministrazione finanziaria
D.1.14	La giurisdizione amministrativa

D.2 DIRITTO PRIVATO

D.2.1	Principi generali
D.2.2	Le persone fisiche e le persone giuridiche
D.2.3	Il famiglia
D.2.4	Il diritto
D.2.5	Il diritto riconosciuto
D.2.6	Il diritto di licenza
D.2.7	Traffico dei beni personali e tutela della riservatezza (privacy)
D.2.8	La famiglia e la tutela di fatto
D.2.9	I principi del diritto delle successioni
D.2.10	La divisione ereditaria
D.2.11	Trasmissione degli acquisti nella causa
D.2.12	La donazione
D.2.13	La nozione di bene
D.2.14	I diritti reali
D.2.15	La proprietà e il possesso
D.2.16	La comunione e il condominio
D.2.17	La pubblicità immobiliare: natura ed effetti della trascrizione
D.2.18	Le obbligazioni
D.2.19	Le eccezioni dell'obbligazione e i modi di estinzione dell'adempimento
D.2.20	La modificazione del rapporto obbligatorio
D.2.21	L'adempimento e la responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
D.2.22	I contratti: principi generali
D.2.23	Contratto stipulato con strumenti informatici e per via telematica

Materie giuridiche

- D.2.24 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
- D.2.25 Contratti per adesione – Clausole vessatorie
- D.2.26 Interpretazione, effetti e vizi del contratto
- D.2.27 Il contratto e i terzi
- D.2.28 Contratti con il consumatore
- D.2.29 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
- D.2.30 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno

D.3 DIRITTO COMMERCIALE

- D.3.1 L'impresa e l'imprenditore
- D.3.2 L'azienda: nozioni generali
- D.3.3 I segni distintivi, le opere dell'ingegno, le invenzioni
- D.3.4 Il trasferimento d'azienda

- D.3.5 La disciplina della concorrenza
- D.3.6 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
- D.3.7 Esercizio collettivo dell'impresa e classificazione dei tipi sociali: i conferimenti
- D.3.8 La nozione di società
- D.3.9 Società e impresa: società occasionali, società tra professionisti
- D.3.10 Società ed associazioni
- D.3.11 Società e comunione
- D.3.12 Le società di persone: principi generali e individuazione del tipo sociale
- D.3.13 I conferimenti
- D.3.14 La società semplice
- D.3.15 La società in nome collettivo
- D.3.16 La società in accomandita semplice
- D.3.17 Le società di capitali: principi generali e differenziazione dei vari tipi
- D.3.18 La società per azioni e la società per azioni unipersonale: costituzione; atto costitutivo e statuto; modificazioni statutarie e diritto di recesso
- D.3.19 (segue) I conferimenti
- D.3.20 Le azioni:
- D.3.21 (segue) Obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi,
- D.3.22 (segue) Assemblea dei soci e patti parasociali
- D.3.23 (segue) Amministrazione e controlli: sistema tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico a confronto
- D.3.24 (segue) Il bilancio
- D.3.25 I patrimoni destinati e i finanziamenti destinati
- D.3.26 La disciplina del recesso
- D.3.27 La disciplina delle società con azioni quotate
- D.3.28 La società in accomandita per azioni
- D.3.29 La società a responsabilità limitata: il tipo teorizzato dal legislatore della riforma del diritto societario
- D.3.30 I conferimenti e altre forme di finanziamento
- D.3.31 La partecipazione e i diritti particolari del socio
- D.3.32 Le quote, e i vincoli sulle quote: il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di vincoli
- D.3.33 La disciplina del recesso nella srl
- D.3.34 Il sistema dei controlli nella s.r.l. e il controllo dei soci

Matteo Gervasio

- D.3.35
D.3.36 **Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società**
- D.3.37 **Le modifiche dello statuto e in particolare le operazioni sul capitale**
- D.3.38 **La cessione dell'azienda e il conferimento in società**
- D.3.39 **Le operazioni straordinarie: la trasformazione, la fusione o la scissione delle società e le semplificazioni degli adempimenti**
- D.3.40 **Lo scioglimento e la liquidazione delle società: rinegoziazione ed estinzione delle società, il fallimento (privilegiato) riservato al credito fiscale**
- D.3.41 **Le società cooperative**
- D.3.42 **Contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari**
- D.3.43 **Titoli di credito**
- D.3.44 **La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche**
- D.3.45

D.4 DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA

- D.4.1 **Le procedure concorsuali nel diritto internazionale e privato e processuale**
- D.4.2 **Le procedure concorsuali e il diritto europeo**
- D.4.3 **Le procedure concorsuali e la disciplina penalistica**
- D.4.4 **Le procedure concorsuali e il diritto tributario**
- D.4.5 **La differente impostazione del diritto della crisi di impresa europea negli ultimi anni, i concetti di insolvenza, crisi e pre crisi**
- D.4.6 **La composizione negoziata della crisi di impresa: strumenti stragiudiziali, piani aziendali, accordi di ristrutturazione, il ruolo dell'autonomia negoziale nel concordato preventivo**
- D.4.7 **Il fallimento: natura e finalità dell'istituto del fallimento; i presupposti**
- D.4.8 **(segue) I presupposti soggettivi del fallimento e del concordato preventivo: l'atropo patrimoniale, l'incapacità**
- D.4.9 **(segue) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento**
- D.4.10 **(segue) La dichiarazione di fallimento**
- D.4.11 **(segue) Il curatore**
- D.4.12 **(segue) Gli altri organi del fallimento**
- D.4.13 **(segue) Gli effetti del fallimento**
- D.4.14 **(segue) La revocazione ordinaria e fallimentare**
- D.4.15 **(segue) La custodia e l'amministrazione fallimentare - L'eccezione provvisoria**
- D.4.16 **(segue) L'accreditamento sul passivo e dei diritti privilegiati sui beni del debitore**
- D.4.17 **(segue) La liquidazione del attivo**
- D.4.18 **(segue) Il riparto fallimentare**
- D.4.19 **(segue) La chiusura del fallimento**
- D.4.20 **(segue) Il concordato fallimentare**
- D.4.21 **La reazione del professionista simulatore ai sensi dell'art. 124, comma terzo, l.l.**
- D.4.22 **(segue) Il fallimento delle società**
- D.4.23 **(segue) La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società e i rapporti con il creditore nel rispetto dei doveri deontologici di sollecitazione**
- D.4.24 **(segue) Il fallimento delle società cooperative**
- D.4.25 **(segue) La apertura del fallimento**
- D.4.26 **(segue) L'eccezione da fallimento**
- D.4.27 **Crisi preventive, l.e.s. di domanda preventiva**

Materie giuridiche

- D.4.28 I piani attestati ex art. 67, comma terzo, lett.d), l.f.
- D.4.29 La domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco) ex art. 181, comma sesto, l.f.
- D.4.30 Il concordato preventivo: concordato liquidatorio e concordato in continuità, il concordato "misto".
- D.4.31 (segue) La domanda di concordato preventivo
- D.4.32 (segue) L'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano e la relazione del professionista stimatore di cui all'art. 181, comma secondo, l.f.
- D.4.33 (segue) La suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo e fallimentare
- D.4.34 (segue) Il procedimento di ammissione al concordato preventivo – I provvedimenti immediati
- D.4.35 (segue) Il commissario giudiziale e gli altri organi del concordato preventivo
- D.4.36 (segue) Gli effetti del concordato preventivo
- D.4.37 (segue) L'accettazione del passivo nel concordato preventivo
- D.4.38 (segue) L'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori
- D.4.39 (segue) Il giudizio di omologazione
- D.4.40 (segue) L'esecuzione del concordato preventivo.
- D.4.41 (segue) La liquidazione dei beni ceduti ai creditori del concordato preventivo
- D.4.42 (segue) La risoluzione e l'annullamento del concordato preventivo
- D.4.43 Concordato in continuità e i finanziamenti
- D.4.44 Presentazione delle domande protettive e blocco delle misure volte al riallineamento del capitale sociale o allo scioglimento della società: la preferenza per le soluzioni della crisi
- D.4.45 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le trattative di cui all'art. 182 bis l.f.
- D.4.46 Le attestazioni special
- D.4.47 La transazione fiscale
- D.4.48 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.)
- D.4.49 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: natura e finalità dell'istituto; i presupposti della procedura
- D.4.50 La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi
- D.4.51 Il trasferimento d'azienda endoconcorsuale tra diritto interno e diritto europeo

D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- D.5.1 Principi generali del processo civile
- D.5.2 Il processo di cognizione
- D.5.3 Il processo di esecuzione
- D.5.4 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
- D.5.5 I riti alternativi
- D.5.6 La consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel processo civile
- D.5.7 Principi ispiratori del processo penale
- D.5.8 Le parti del processo penale
- D.5.9 La fase delle indagini preliminari
- D.5.10 Il dibattimento e la sentenza
- D.5.11 Le impugnazioni nel processo penale
- D.5.12 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
- D.5.13 Delegato alle vendite nelle esecuzioni civili
- D.5.14 Il custode giudiziale
- D.5.15 Il processo al patrimonio: i sequestri penali
- D.5.16 Il processo al patrimonio: il codice antimafia e le misure di prevenzione

Materie giuridiche

D.7.17 Amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati

D.6 METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

D.6.1 L'esperienza delle ADR nei paesi di Common Law

D.6.2 Conciliazione

D.6.3 Mediazione

D.6.4 Arbitrato nazionale e internazionale

D.7 DIRITTO TRIBUTARIO

D.7.1 Fonti del diritto tributario

D.7.2 Principi e norme costituzionali

D.7.3 Statuto dei diritti del contribuente

D.7.4 Interpretazione della norma tributaria

D.7.5 Fattispecie impositiva: presupposti dell'imposta, misura del tributo; metodi di determinazione dell'imponibile: soggetti passivi del tributo

D.7.6 Applicazione della norma tributaria: soggetti o organi dell'applicazione e struttura dell'Amministrazione Finanziaria

D.7.7 Accertamento dell'imposta: controllo formale e liquidazione

D.7.8 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

D.7.9 Autotributi dell'Amministrazione Finanziaria

D.7.10 Esenzione dalle imposte

D.7.11 Rimborsi delle imposte

D.7.12 Le imposte sui redditi (redditi generali e norme speciali) e procedimenti

D.7.13 Operazioni e vicende straordinarie del fisco

D.7.14 IVA

D.7.15 Imposte di registro

D.7.16 Imposte patrimoniali e solidali

D.7.17 Imposte sulle successioni e sulle donazioni

D.7.18 Accise (imposte di fabbricazione e di consumo)

D.7.19 Tributi doganali

D.7.20 Imposte di bollo

D.7.21 Tassa sulle concessioni governative

D.7.22 Imposta sugli incrementi

D.7.23 Imposte sulle assicurazioni

D.7.24 Altri tributi indiretti

D.7.25 Imposte sostitutive

D.7.26 IRAP

D.7.27 ICI

D.7.28 Addizionali e sovraimposte locali

D.7.29 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

D.7.30 Imposta sulla pubblicità

D.7.31 Tassa canonica per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

D.7.32 Altri tributi locali

D.7.33 Circolo tributario comunitario

D.7.34 Circolo tributario internazionale (redditi generali e residui)

D.7.35 L'esplicitazione internazionale

Materie giuridiche

- D.7.36 Assistenza fiscale; asseverazione e visto di conformità formale; certificazione tributaria; trasmissione telematica delle dichiarazioni; perizie e consulenze tecniche
- D.7.37 La tutela: il contenzioso tributario e gli altri mezzi di tutela giurisdizionale
- D.7.38 L'illecito tributario amministrativo
- D.7.39 Le violazioni a rilevanza penale
- D.7.40 Le sanzioni
- D.7.41 Gli strumenti deflativi del contenzioso tributario

D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- D.8.1 Le fonti del diritto del lavoro: norme interne autonome ed eteronome e principi generali di riferimento;
- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato: definizione normativa e criteri di determinazione della natura giuridica del rapporto di lavoro; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, lavoro domestico, a domicilio, contratto a termine, a tempo parziale, intermittente, ripartito ecc.)
- D.8.3 L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti, diritti ed obblighi delle parti
- D.8.4 Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti
- D.8.5 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato: dimissioni, risoluzione consensuale, licenziamento individuale e collettivo; forme di tutela del posto di lavoro
- D.8.6 La somministrazione di lavoro e il distacco di lavoratori
- D.8.7 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
- D.8.8 L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.8.9 Il contratto individuale e collettivo di lavoro
- D.8.10 Il lavoro autonomo e la collaborazione coordinata e continuativa: profili normativi, indici ed elementi distintivi
- D.8.11 Il lavoro dei soci nelle società: compatibilità col lavoro subordinato e aspetti previdenziali;
- D.8.12 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.13 Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e accessorio: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.14 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
- D.8.15 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
- D.8.16 La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

- D.9.1 I principi generali di diritto penale
- D.9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
- D.9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
- D.9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
- D.9.5 I reati societari
- D.9.6 La disciplina anteriore al d.lgs. 61/2002
- D.9.7 Riforma dei reati societari: il d.lgs. 61/2002
- D.9.8 (segue) Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
- D.9.9 (segue) La tutela penale del capitale e del patrimonio
- D.9.10 (segue) Gli altri reati in materia societaria
- D.9.11 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
- D.9.12 Carattere dei reati fallimentari e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento
- D.9.13 I reati di bancarotta

Giustizia giurisdizionale

D.9.14	Gli atti recati telematicamente – Il ruolo del curatore
D.9.15	Le sanzioni
D.9.16	I reali tributarie: i principi del d.lgs. 74/2000
D.9.17	La fidei iudicata
D.9.18	(segue) Gli altri reati tributari
D.9.19	(segue) Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
L.9.20	I reali bancari
D.9.21	(segue) Le disposizioni penali relative al mercato degli strumenti finanziari
D.9.22	(segue) Aggiustaggio ed insider trading
D.9.23	Le disposizioni penali relative ai mezzi di pagamento
L.9.24	I reali informatici
D.9.25	La fidei informatica
D.9.26	L'accesso abusivo ad un sistema informatico
D.9.27	Violazione della sicurezza informatica e telematica
D.9.28	I reati commessi attraverso Internet
D.9.29	Le tutele penali della privacy
D.9.30	Il ruolo dell'amministrazione giudiziaria alla custodia di beni sequestrati o confiscati

E PARI OPPORTUNITA'

- E.1.1 Normative relative alla rappresentanza di genere in tutti i consessi (Leggi, regolamenti statali, regionali, comunali; prassi e best practice nazionali ed europee)
- E.1.2 Gender budget (studio e redazione del bilancio di genere)
- E.1.3 Studio differenze reddituali tra professionisti
- E.1.4 Studio degli aspetti di mediazione, la leadership, la programmazione neurolinguistica, la gestione dei conflitti, l'autostima, l'intelligenza emotiva, il public speaking. Aspetto comunicativo-relazionale del professionista
- E.1.5 Organizzazione dello studio e del tempo (studio delle tecniche e degli strumenti per agevolare la conciliazione dei tempi lavoro famiglia)